

**Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare

- Art. 32 della Costituzione (La tutela della salute è un fondamentale diritto dell'individuo)
- Legge 24/12/1934 n. 2316, art. 25 (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Legge 11/11/1975 n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico)
- Circolare Ministero della Sanità 5/10/1976 - n.69 - Direttiva PCM 14/12/1995
- Circolare Min. San. 28/03/2001 - n.4
- Legge 28/12/2001 n. 448, art.52, punto 20 (Legge finanziaria 2002)
- Legge 16/01/2003 n. 3, art.51 - DPCM 23/12/2003
- Circolare Ministro della Salute 17/12/2004
- Accordo Stato Regioni 16/12/2004 24035/2318
- Circolare n. 2/San/2005 (14/01/2005)
- Circolare n. 3/San/2005 (25/01/2005)
- Legge Finanziaria 2005 (art.190- art.483)
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola 2006/2009
- D.L. n. 81 del 9/04/2008

Art. 2 - FINALITÀ

Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e non meramente repressive, prefiggendosi di:

- educare al rispetto della norma vigente;
- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui.

Art. 3 - LOCALI ED AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

Il divieto di fumo si applica a tutti gli ambienti, interni ed esterni, di pertinenza delle tre sedi dell'I.P.S. "G.RAVIZZA", nessuno escluso.

Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuna delle tre sedi, con i seguenti compiti:

- accertamento della visibilità dei cartelli informativi e, soprattutto, dell'informazione del divieto in ambito scolastico
- vigilanza sull'osservanza del divieto;
- contestazione dell'infrazione al divieto di fumare, utilizzando esclusivamente la modulistica fornita, ed attuando le procedure impartite dalla normativa.

I responsabili designati dal Dirigente Scolastico sono:

- **tutti i docenti e il personale ATA** per quanto riguarda la sorveglianza del rispetto del presente regolamento da parte di chiunque sia presente all'interno dei plessi dell'Istituto;
- **i Responsabili di sede** di ognuno dei tre plessi dell'Istituto per quanto riguarda l'efficace svolgimento dell'azione di vigilanza da parte dei docenti e degli ATA.

**Art. 5 - ISTRUZIONI AGLI INCARICATI**

Al fine di uniformare le modalità di sorveglianza e accertamento delle infrazioni al presente regolamento, è stata redatta un'Istruzione Operativa (**IO 15 – Sorveglianza del Rispetto del Divieto di fumo**) che viene illustrata in Collegio Docenti ad ogni inizio anno.

Art. 6 - SANZIONI E MULTESanzioni per i trasgressori del Divieto

Tutti coloro (docenti, personale ATA, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'istituto) che non osservino il divieto di fumo in tutta l'area di pertinenza di entrambe le sedi saranno sanzionabili con il pagamento di multe, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. Come stabilito dall'art. 7 L.584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

Per gli studenti, si procederà con la segnalazione al consiglio di classe per l'opportuna sanzione disciplinare con ricaduta sul voto di condotta; tuttavia, nello spirito educativo proprio dell'istituzione scolastica, potrà essere comminata una misura alternativa consistente nello svolgimento di una mansione di comune utilità.

Per i minori di anni 18 sorpresi a fumare, si provvederà ad avvertire i genitori dell'infrazione della norma del presente regolamento.

Qualora l'infrazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni, per tutti, la misura della sanzione viene raddoppiata.

Sanzioni per mancata/omessa sorveglianza

I Docenti e gli ATA che non contestano il mancato rispetto del presente regolamento ai trasgressori vengono segnalati dai RS al DS che provvede a proporre le necessarie azioni di rafforzamento della formazione sul presente Regolamento e sulla Istruzione di sorveglianza o eventuali altre sanzioni previste dal Contratto di Lavoro

Art. 7 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Le modalità con le quali devono essere svolte le attività di sorveglianza da parte dei Docenti e degli ATA sul rispetto del presente Regolamento e con le quali sono accertate e contestate le infrazioni sono descritte nell'Istruzione Operativa **IO 15 – Sorveglianza del Rispetto del Divieto di fumo**.

Aggiornamenti:

REV	Data	Pagina	Descrizione
1	17/01/2018	Tutte	Emissione della versione definitiva